

3 La violenza domestica e l'iter legislativo

Sommario 3.1 Introduzione. – 3.2 Definizione e forme di violenza domestica. – 3.3 La violenza domestica in Cina. – 3.4 Quadro normativo. – 3.5 La proposta di bozza della legge dell'Anti-Domestic Violence Network. – 3.6 La legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese. – 3.7 La definizione giuridica di violenza domestica.

3.1 Introduzione

Nel 2011 nel *Rapporto della Commissione per gli Affari interni e giudiziari dell'Assemblea Nazionale del Popolo sui risultati delle delibere sui progetti di legge presentati dai deputati* si leggeva che «il frequente verificarsi di episodi di violenza domestica e il continuo aumento del numero di vittime possano essere attribuiti alla mancanza di una legislazione specifica contro la violenza domestica nelle leggi attuali, al lavoro inadeguato dei dipartimenti e delle organizzazioni competenti, e alla debole consapevolezza giuridica e di coscienza di alcuni cittadini».¹ Con tali affermazioni il Comitato si accingeva a sottoporre all'attenzione dell'Assemblea l'urgente necessità di emanare una legge *ad hoc* o di migliorare quelle esistenti in materia di violenza

¹ 家庭暴力事件频发和受害人数量持续增长,既有现行法律中缺乏反家庭暴力专门立法的因素,也有相关责任部门和组织工作不到位,以及一些公民法律意识和法制观念不强的原因 (Commissione per gli Affari Interni e Giudiziari dell'Assemblea Nazionale del Popolo) (2011).

domestica come questione chiave. Già nel 2010 erano stati presentati due disegni di legge per i quali era stata posta l'enfasi dai deputati sulla gravità e sulla diffusione del fenomeno, così come l'impatto negativo sugli individui, le famiglie e l'intera società.

L'iter legislativo che ha portato alla promulgazione della legge contro la violenza domestica è stato lungo e non privo di difficoltà, ma questa lunga marcia verso il riconoscimento degli abusi come una questione non più relegata entro le mura domestiche, e che le travalica riverberandosi nella società, presenta ancora notevoli lacune e problemi di applicazione.

3.2 Definizione e forme di violenza domestica

Definire la violenza domestica in termini univoci è un'operazione assai complessa. L'ombrello sotto il quale ricomprendere varie categorie connotanti la fattispecie può estendersi o restringersi in base alla prospettiva dalla quale il fenomeno viene osservato. In base alla valenza che viene assegnata ai singoli termini ('violenza' e 'domestica') e alla combinazione si avrà una definizione parzialmente diversa. Non a caso in ambito giuridico l'interpretazione varia in base all'ordinamento di riferimento dal momento che non è possibile prescindere dal contesto socio-culturale nel quale l'espressione è calata.

Il sostantivo 'violenza' è generalmente identificativo di un'azione compiuta mediante l'uso della forza da una o più persone che operano con lo scopo di costringere altri ad agire o a subire contro la propria volontà. Nel concetto di 'violenza' è possibile ricomprendere *tutti*² gli atti di violenza fisica, quella psicologica, sessuale e anche economica,³ la sussistenza di una delle quali non esclude la compresenza delle altre.

L'aggettivo 'domestica' circoscrive il contesto sociale nel quale la violenza viene agita e gli attori che ne sono parte. Per alcuni Ordinamenti il concetto di 'domestico' si risolve nella sola relazione tra coniugi;⁴ altri lo estendono a conviventi e coppie non sposate, così come genitori e figli o anziani, coniugi separati. Il denominatore comu-

² Così, per esempio, l'art. 3, lett. b) della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (11 maggio 2011).

³ Le normative devono includere una definizione completa di violenza domestica che ricomprenda quella fisica, sessuale, psicologica ed economica, dal momento che negli anni sono emerse diverse sfumature relative alla natura del fenomeno (UN 2009).

⁴ Nello *Handbook for Legislation on Violence Against Women* dell'ONU (2009) si è messo in luce che le normative sulla violenza domestica si riferiscono spesso solo al rapporto personale tra la coppia sposata, mentre dovrebbero includere «individuals who are or have been in an intimate relationship, including marital, non-marital, same sex and non-cohabiting relationships; individuals with family relationships to one another; and members of the same household».

ne di quasi tutte le definizioni è la sussistenza, attuale o progressa, di un contesto familiare tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o di una relazione affettiva.⁵

Nella maggior parte dei casi la violenza fisica si ripercuote anche a livello psicologico,⁶ con la svalorizzazione della vittima, specie la donna, nei cui confronti viene posta in essere una condotta volta al convincimento di essere totalmente priva di valore alcuno, ritenuta inadeguata come moglie, madre e, appunto, donna (Andrao 2011). Questa tipologia può manifestarsi attraverso percosse, minacce, ingiurie, diffamazione, restrizione della libertà di movimento, umiliazioni, ridicolizzazioni e offese in pubblico.

Il perno attorno al quale ruota la violenza domestica, in specie quella di genere, è il controllo, ossessivo e pervasivo, sulla vittima (Chen 2013, 4). La *power and control wheel* di Pence (1987) illustra come la violenza sia parte di un modello di comportamento piuttosto che l'esito di episodi isolati di prevaricazione.⁷

Essa, come si è già accennato, può realizzarsi in diverse forme: abuso fisico, sessuale, psicologico ed economico.

La violenza fisica è tra quelle che, date le sue manifestazioni esteriori, è stata definita come la tipologia più comune di abuso, dimostrabile clinicamente attraverso referti medici e acclarabile con denunce eseguite alle forze dell'ordine dalla vittima nell'immediatezza del fatto. Tale tipo di condotta viene esercitata generalmente con modalità di apparente scarso contenuto di aggressività (uno schiaffo o una spinta) per poi degenerare fino alle percosse, alle lesioni e maltrattamenti in genere (per esempio tentativi di strangolamenti ecc.) spesso sistematici (Mullender 2002, 20).

Sebbene venga spesso associata a quella fisica, la violenza sessuale è considerata da alcuni studiosi come una categoria a sé stante, sul presupposto che la lesione fisica non sia il fine, ma il risultato che consegue all'abuso sessuale, esito che in taluni casi può verificarsi nel momento in cui si oppone resistenza alla violenza.⁸ Anche in questo caso ne esistono di diverse tipologie, che può variare in termini di modalità e invasività: la molestia, l'induzione forzata della

5 In alcuni casi si includono nel novero anche i lavoratori domestici attribuendo a 'domestica' l'accezione di 'casa' nella quale chiunque abbia un legame con quello spazio è considerato soggetto che rientra nella categoria: da chi ci abita a chi ci lavora (Thomson Reuters Foundation, CMS e DLA Piper International LLP 2014).

6 La Corte del Diritto italiana ha definito il maltrattamento psicologico un vero e proprio «omicidio psicologico» (Cass. Civ. Sez. VI, 5 giugno 1991, nr. 6348).

7 Le tattiche degli aggressori riflettono quelle utilizzate da molti gruppi o individui che si trovano in una posizione di potere attraverso la quale dominano sugli altri.

8 Tuttavia, si riscontrano casi di violenza fisica e sessuale combinata, ad esempio quando si costringe la persona già vittima di violenza fisica ad avere rapporti sessuali subito dopo.

vittima ad avere rapporti intimi, fino, ad esempio, alla pratica ancora diffusa della mutilazione dei genitali, i cui danni possono talvolta essere ancora più devastanti rispetto a quelli prodotti a mezzo della generica violenza fisica o di quella psicologica.

Per violenza psicologica si intende quella esercitata attraverso minacce, intimidazioni, insulti, limitazione o compromissione della libertà di espressione, il cui esito, nel lungo periodo, mina la sicurezza della vittima fino a portare a forme di depressione e, nei casi limite, al suicidio.

Infine, forse tra le forme più subdole e di difficile riconoscibilità, è quella economica. Essa può manifestarsi attraverso un rigido controllo da parte di uno dei coniugi delle entrate e delle uscite del nucleo familiare, nel non soddisfare le pur ragionevoli richieste di minima autonomia economica della vittima, costringendola ogni volta a dover dare conto di ogni spesa o impedendo di gestire i beni comuni. Come tutti i tipi di violenza anch'essa può ripercuotersi psicologicamente, tenendo in considerazione che una persona economicamente dipendente da un'altra avrà maggiori difficoltà a lasciare l'aggressore dal momento che, se non adeguatamente aiutata, non avrà a disposizione i mezzi per la sua personale sussistenza.

Le vittime, nella maggioranza donne, possono anche sviluppare quella che è stata identificata come la 'sindrome della donna maltrattata',⁹ definita come una condizione di paralisi psicologica caratterizzata da un atteggiamento passivo, sottomissione e impotenza che si manifesta nelle donne che hanno subito violenze da parte dei propri mariti, fidanzati per un periodo di tempo esteso (ADV Network of China Law Society 2010).

3.3 La violenza domestica in Cina

La violenza domestica è un fenomeno globalmente diffuso e sebbene essa sia un problema che trascende sia la cultura che l'identità nazionale, tuttavia la sua natura può variare da Paese a Paese in base a fattori socio-culturali.¹⁰ L'interesse verso lo studio dei fenomeni di violenza, e in particolare quella di genere, è emerso già negli an-

⁹ L'espressione 'battered woman syndrome' è stata teorizzata e usata per la prima volta dalla studiosa americana Lenore E. Walker che l'ha così descritta: «the battered woman syndrome, as it was originally conceived, consisted of the pattern of the signs and symptoms that have been found to occur after a woman has been physically, sexually and/or physiologically abused in an intimate relationship, when the partner (usually, but not always a man) exerted power and control over the woman to coerce her rights or feelings» (Walker 2009, 42).

¹⁰ Lenore E. Walker (1999, 21-9) ha fatto notare che «where women and girls are the primary targets of male abuse, violence cannot be eradicated without looking carefully at the gender socialization issues that facilitate such violence in the home».

ni Settanta del secolo scorso, ma solo recentemente è divenuto una priorità nelle *policies* dei governi.

In riferimento all'esperienza cinese, diverse fonti riportano che all'incirca una donna su quattro ha subito episodi di violenza domestica (Lu 2018), con conseguenze che si riflettono sulla stabilità delle famiglie costituendo nel contempo un problema sociale.

Sin dall'antichità la violenza familiare e in particolare verso la componente femminile (moglie, convivente, madre o figlia) è stata tollerata poiché considerata 'normale' nel contesto dei valori patriarcali. L'assenza di diritti in capo alla donna ha creato un terreno fertile nel quale la violenza intrafamigliare, e in particolare quella di genere, ha potuto mettere radici, non essendo ritenuta un fenomeno negativo da dover essere contrastato, al quale potersi opporre ricorrendo a strumenti giuridici.

Nonostante negli anni Cinquanta del secolo scorso la donna sulla carta avesse raggiunto la sostanziale (seppur non effettiva) parità con l'uomo, tuttavia coloro che presentavano istanza di divorzio adducendo di essere state vittime di abusi famigliari venivano spesso schernite (Palmer 2005b, 789). Tale atteggiamento è rimasto immutato nel tempo e non è un caso, come si vedrà, che solo di recente il sintagma 'violenza domestica' è assurto a fattispecie giuridica.

Nello studio condotto da Parish, Wang, Laumann, Pan e Luo (2004, 179) sulla violenza tra *intimate partner* emerge ancora una volta il collegamento tra il concetto di famiglia basata sui valori patriarcali, gli abusi soprattutto di natura fisica e la reticenza delle donne cinesi a denunciare il molestatore per paura dello stigma sociale. I concetti tradizionali di genere, che imponevano alla donna al rispetto del sistema delle cosiddette tre obbedienze (prima al padre, poi al marito e infine al figlio) non hanno fatto che rinforzare gli stereotipi di genere, che anche la politica del figlio unico ha concorso a confermare, in particolare in tutti quei casi in cui la moglie partoriva una bambina.¹¹

Secondo un'autorevole indagine condotta dai dipartimenti competenti, il tasso di incidenza della violenza domestica in Cina oscilla dal 29,7% al 35,7% e oltre il 90% delle vittime sono donne (Guo 2017, 1) e fonti della Federazione delle donne cinesi rivelano che la maggior parte degli abusi sfociati in maltrattamenti fisici sarebbe perpetrata nelle famiglie delle zone rurali, mentre nelle città sono stati riscontrati maggiori casi di violenza psicologica. Alla base di tutte le analisi vi è la mancata percezione del fenomeno come espressione di un comportamento illecito,¹² che si accompagna alla persisten-

11 L'art. 22 della legge sulla pianificazione delle nascite della RPC del 2021 vieta il maltrattamento delle donne che partoriscono una bambina o che sono sterili, così come è proibito usare violenza nei confronti delle figlie stesse.

12 Nel caso di divorzio per violenza domestica 'Kim Lee vs Li Yang', il marito fuori dall'aula di tribunale ha rivolto le seguenti parole al gruppo di manifestanti: «per edu-

te idea che 'i panni sporchi non si debbano lavare in pubblico' tanto che una tale prospettiva sminuisce, fino a renderlo spesso inefficace, il ricorso alle autorità, siano esse la polizia o i comitati dei residenti urbani o dei villaggi. Come in altri Paesi si assiste infatti, non di rado, «all'arrestarsi, innanzi alla 'soglia di casa', dell'intervento della forza pubblica, quasi a voler evitare una malintesa ingerenza dei pubblici poteri in ambito familiare. Tanto perché, evidentemente si è ancora dell'opinione che le dinamiche familiari contengano in sé anche gli anticorpi riequilibrativi» (Gragnaniello 2013, 183).

La concezione tradizionale secondo cui la violenza domestica, e in particolare quella verso le donne, sia un fenomeno esclusivamente privato,¹³ ha impedito anche agli operatori del settore giudiziario di perseguire i casi di abusi famigliari loro sottoposti, creando degli ostacoli insormontabili per le vittime (Yang 2011, 238).

Pressioni internazionali hanno tuttavia suggerito al governo cinese di sottoscrivere la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW, 17 luglio 1980), con obbligo contestuale di presentare periodicamente dei report sulla situazione in divenire. Un ulteriore segnale di un mutamento complessivo di atteggiamento delle autorità circa il fenomeno si è verificato anche dopo la *Fourth World Conference on Women*, tenutasi a Pechino nel 1995 (Palmer 2005b). Va fatto risalire infatti a questo periodo la nascita di numerose organizzazioni (ad esempio i network anti-violenza che si sono sviluppati in diverse parti del Paese) il cui obiettivo è di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso molteplici attività orientate alla formazione (corsi per personale della polizia, giudici), all'educazione nelle scuole, all'assistenza legale alle vittime.¹⁴

La necessità di imprimere un impulso significativo circa la riflessione sul tema degli abusi¹⁵ su più livelli (sociale, giuridico, educativo, informativo) è stato espresso inizialmente nella proposta di bozza della legge contro la violenza domestica suggerita dalla China Law Society, l'ultima delle quali risale al 2011, e nella stessa legge contro la violenza domestica del 2016. Con lo stesso spirito qualche an-

carvi non vi hanno mai picchiati da bambini?». Tale espressione, ancora una volta, deve far comprendere come la violenza non venga percepita dagli stessi aggressori come un atto contro la libertà individuale.

13 Il concetto di *privacy*, che in molti aspetti della società cinese è totalmente inesistente, acquista valore nell'ambito della sfera della vita coniugale nei casi di violenza perpetrata dai mariti verso le mogli (Xu et al. 2005, 1).

14 La letteratura converge nell'individuare gli anni Novanta del secolo scorso come il periodo nel quale si è sviluppata in Cina una particolare attenzione al tema della violenza domestica da parte dei gruppi di livello di base, specialmente in seno ai movimenti delle donne. Si vedano Lu Zhang 2009; Milwertz 2003; Lü 2011; Hester 2000.

15 Innanzitutto, muovendo da una definizione condivisa di violenza domestica, come suggerisce Ng Tze Wei 2013.

no fa sono state istituite delle linee telefoniche dedicate e in ventuno province sono sorti dei centri di valutazione delle lesioni per gli abusi (CECC 2008, 115-16) in ausilio alle vittime nella ricerca degli strumenti giuridici per associare la violenza subita alla condotta del colpevole nei casi in cui questa sia stata inferta subdolamente o, *latu sensu*, sia di presumibile difficile prova innanzi al tribunale.

Secondo il report annuale del 2008 della Congressional-Executive Commission on China era stata potenziata a livello locale la protezione legale per le vittime, e il Tribunale popolare di Chong'an nella città di Wuxi, provincia del Jiangsu, aveva annunciato il lancio di un progetto pilota che designava una giuria, in cui erano inclusi rappresentanti della Federazione locale delle donne, che si occupasse di tutti i casi di divorzio collegabili a violenza domestica. Nella città di Urumqi, nel distretto di Shayibake, è stata creata una rete di volontari per la prevenzione di episodi di abusi intrafamiliari attraverso strumenti e metodi di persuasione ed educazione, nonché di mediazione (Rao, Li 2009).

Inoltre, prima della promulgazione della legge contro la violenza domestica del 2016, si sono succeduti negli anni molti casi che hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema degli abusi di genere e che hanno avuto una eco internazionale, con veri e propri appelli da parte di molte ONG come Amnesty International: il caso 'Dong Shanshan', quello 'Li Yan' e la vicenda 'Kim Lee vs Li Yang'.

Nel primo, la donna, Dong Shanshan, ventiseienne sposata da dieci mesi con Wang Guangyu, aveva subito continuativamente, da prima del matrimonio fino al ricovero in ospedale, durato oltre due mesi, le percosse e le violenze perpetrate dal marito, che ne avevano causato il decesso. Nonostante la vittima si fosse recata almeno sette volte, con la madre, dalle autorità per denunciare le condotte subite, tuttavia la polizia aveva sminuito la portata delle denunce, relegando il fatto fra quelli che si intendono come questioni tra marito e moglie.¹⁶

Il secondo caso ha come protagonista Li Yan, una donna di quarantuno anni della provincia del Sichuan, che nel 2010, a seguito dei continui soprusi da parte del marito Tan Yong, all'ennesimo episodio di maltrattamenti lo aveva ucciso. Li è stata condannata a morte (Branigan 2013), ma anche in virtù degli appelli da parte di attivisti e organizzazioni locali e internazionali, la Corte Suprema non ha confermato la sentenza e ne ha sospeso l'esecuzione (Boehler 2014); tuttavia forte è il rischio che vicende simili siano trattate come un mero caso di omicidio, spogliandolo del contesto che invero ne è la causa.¹⁷

¹⁶ Al momento della pronuncia della sentenza nel 2010, Wang Guangyu è stato ritenuto colpevole del reato di maltrattamento e condannato a sei anni e mezzo di reclusione.

¹⁷ Secondo uno studio condotto su 121 donne recluse in una prigione del Sichuan, l'80% si è vista comminare la pena più severa possibile per omicidio o danno corporale senza tenere in considerazione che i reati erano stati provocati come reazione a situa-

L'altro caso riguarda l'americana Kim Lee e l'inventore del metodo 'Crazy English' Li Yang. Kim Lee è riuscita a dimostrare di aver subito violenza da parte del marito in tribunale ottenendo il divorzio proprio sul presupposto di essa, oltre a un risarcimento per i danni subiti. Kim Lee dopo aver denunciato il marito alle autorità ha postato sul suo profilo su *Sina Weibo* (il Twitter cinese) le foto che mostravano il suo volto e altre parti del corpo contuse a seguito delle percosse inflitte da Li Yang. Quest'ultimo, per evitare una sollevazione degli utenti della rete, che avrebbe danneggiato la sua immagine, ha fatto ammenda pubblicamente, ricadendo tuttavia dopo poco nei medesimi comportamenti. Tutto ciò ha portato la vittima alla decisione di presentare istanza di divorzio al tribunale del distretto di Chaoyang. Il caso è stato definito da alcune testate internazionali come un «landmark domestic-violence case»¹⁸ (*The New Yorker* e *The Atlantic*).

Questi tre casi mettono in luce alcune caratteristiche del fenomeno della violenza di genere in Cina che possono essere così sintetizzati: universalità, gravità e diversità. Come dimostrato anche dal caso Kim Lee/Li Yang il fenomeno non è circoscritto a soggetti poco istruiti e residenti nelle zone rurali, ma coinvolge tutte le fasce della popolazione indipendentemente dal loro *background* culturale. Inoltre, molti episodi di abusi famigliari hanno condotto a rispondere con violenza a quella subita, come nel caso Li Yan, ovvero addirittura alla morte della vittima come per Dong Shanshan, epiloghi che dimostrano la gravità di questo fenomeno soprattutto alla luce delle statistiche citate.

Inoltre, più di recente e successivamente alla promulgazione della legge contro la violenza domestica, si è assistito a una recrudescenza con conseguente aumento dei casi dovuti al lockdown, imposto per arginare la pandemia da COVID-19.¹⁹ L'intervento dei governi è stato spesso tardivo nel tutelare le vittime costrette tra le mura dome-

zioni di violenza domestica (*A Landscape Analysis of Domestic Violence Laws*, <http://www.stopdv-china.org/detail.aspx?id=303664>, 2014-07-05).

18 Sia che si tratti o meno di un *landmark case*, sicuramente l'evento ha avuto il merito di portare all'attenzione di tutta la società un comportamento verso il quale, secondo un sentimento diffuso, lo Stato deve intervenire e verso il quale è necessario che avvenga un cambiamento radicale di mentalità. Fornire ai giudici gli strumenti per arginare il fenomeno è attualmente una priorità. Come dichiarato dalla stessa Kim Lee ai giornalisti: «La mia storia non è la più importante, l'essenziale è che la Cina perfezioni un sistema di norme contro la violenza domestica». Tuttavia, l'enorme eco suggerisce cautela nel considerare il caso come un segno di una svolta, trattandosi di una vicenda che coinvolge una straniera e un personaggio noto, che in Cina sono chiamati a svolgere anche un ruolo 'educativo' e di modello per la società. Su questo presupposto sarebbe stato considerato inaccettabile che la storia fosse passata sotto silenzio.

19 Si veda il report delle Nazioni Unite sulla violenza domestica e il COVID-19 disponibile sul sito: <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic>.

stiche con il proprio abusante (UN 2020). La Cina, essendo stato il primo Paese ad attuare le misure restrittive a gennaio del 2020²⁰ e ad allentare la chiusura, ha riportato, sempre per prima, sia un aumento dei divorzi sia degli abusi tra i famigliari. Mentre i primi sono in parte anche connessi alla chiusura degli uffici e non necessariamente solo alla convivenza forzata, i secondi invece hanno effettivamente riscontrato un incremento in pandemia e già da diversi anni sono in costante crescita, nonostante una normativa *ad hoc* che ancora oggi incontra notevoli difficoltà di applicazione.

La risposta delle autorità pare ancora poco effettiva tanto che alcune vittime, soprattutto nelle aree urbane, negli ultimi anni hanno preferito denunciare le violenze subite sui social piuttosto che alla Pubblica Sicurezza. I social media sono stati, infatti, lo scenario nei quali la società civile da qualche anno sta portando avanti la battaglia contro la violenza di genere e quella domestica: dai movimenti femministi, la campagna *Me too* (lanciata in Cina nel 2018, il cui caso più eclatante si sta attualmente dibattendo in tribunale),²¹ alle iniziative di alcune ONG e della Federazione delle donne cinesi durante il lockdown, per citarne alcune.

In Cina, come in altri Paesi, sempre più episodi di violenza sono saliti alla ribalta delle cronache. Uno degli ultimi in ordine di tempo è stato il caso di Lamu, la ragazza/*influencer* tibetana che è stata bruciata viva dall'ex marito durante una diretta sui social. Recentemente, il *microblogging* Weibo è stato utilizzato per condividere contenuti legati al fenomeno, come conversazioni registrate con funzionari di polizia o video. Il 25 novembre del 2019, durante la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, He Yuhong, conosciuta online come 'Yuyamika', che è diventata una celebrità condividendo tutorial sul trucco, ha postato un video, subito diventato virale, utilizzando l'hashtag #NoLongerSilentFacedWithDV (#MianduijiabaoBuZaiChenmo 面对家暴不再沉默) in cui il suo ex fidanzato la picchiava e la prendeva a calci. Risale a dicembre 2020 la notizia che la cantante Tan Weiwei nel suo nuovo album aveva incluso una canzone con chiari riferimenti a episodi di cronaca di violenza domestica (Cai 2020). Tutte queste iniziative, soprattutto quelle promosse da personaggi famosi, possono contribuire a creare una maggiore consapevolezza sia della gravità del problema sia della mancanza di conoscenza degli strumenti legali ai quali ricorrere e incoraggiare la gente comune a denunciare gli abusi senza il timore dello stigma sociale.

20 Per spostarsi da una zona all'altra i cittadini dovevano avere un permesso rilasciato dalle autorità locali.

21 Da menzionare anche la recente inclusione della categoria delle molestie sessuali nel codice civile all'art. 1010.

Durante la prima ondata della pandemia la violenza domestica è stata definita da alcune fonti giornalistiche come una «opportunitistic infection, flourishing in the conditions created by the pandemic» (Taub 2020). Secondo alcuni dati, pubblicati da diversi giornali nazionali e internazionali che riportano notizie di organizzazioni locali contro la violenza domestica, il numero di richieste di aiuto alla Pubblica Sicurezza da parte delle vittime di abusi famigliari sarebbe triplicato durante il periodo di emergenza (FLD East Asia Team 2020). Inoltre, sembra che la riluttanza delle forze dell'ordine a trattare questi casi sia stata ancora più forte durante la pandemia, soprattutto nelle zone rurali del Paese, dove l'atteggiamento attivo delle autorità nei confronti dei casi di interferenza nella sfera privata della famiglia è mancato rispetto a quelli delle aree urbane (Zhang 2020). In questo scenario, in cui l'intervento del governo non è stato sufficiente per far fronte all'emergenza della nuova ondata di abusi famigliari, le attiviste femministe in Cina hanno lanciato una campagna denominata 'Piccolo vaccino contro la violenza domestica' (*fan jiaobao xiao yimiao* 反家暴小疫苗) attraverso la quale hanno chiesto alla popolazione di diventare membri attivi della prevenzione agli abusi domestici, attraverso l'affissione di volantini riportanti anche le norme della nuova legge e stilando una lista di azioni per contribuire alla causa:

1. Non perpetrare violenza domestica.
2. Qualora si dovesse assistere a o si venisse a conoscenza di casi di abusi famigliari, si deve immediatamente dissuadere l'abusante o denunciare alle autorità della Pubblica Sicurezza o alla Federazione delle donne.
3. Stampare o trascrivere a mano una copia della 'lettera per il vicinato di sostegno contro la violenza domestica' e affiggerla nei vani scale, negli ascensori o in luoghi pubblici visibili della propria comunità e dopo averli attaccati: 1. Scattare una foto e postarla su Weibo e taggarla: #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic# specificando, se si desidera, la propria città o il distretto; 2. Mandare la foto all'account weibo @EveryDayLoveEliminateDomesticViolence (@*tiantianaixiaochujiabao* 天天爱消除家暴).
4. Qualora si verificano episodi di violenza domestica vicino a te o qualora avessi domande in merito, sentitevi liberi di inviarle all'account di Weibo @EveryDayLoveEliminateDomesticViolence (Tiantian ai xiaochu jiabao bot 2020).

L'hashtag #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic (*yiqing fanjiabao* 疫情反家暴) si è diffuso nel *web* e sul *microblogging* Weibo, dove è possibile vedere alcune immagini della suddetta lettera per il vicinato. Il testo sottolinea l'importanza di cercare di risolvere i problemi famigliari attraverso la comunicazione reciproca, soprattutto durante

la pandemia, evitando l'uso della violenza tra i coniugi e verso i figli, ed enfatizzando il ruolo della famiglia «come un luogo accogliente e di sostegno e l'armonia come strumento per superare le difficoltà insieme». Viene richiamato il concetto di *hemu* 和睦 (armonia), ma come invito a non usare la violenza e a risolvere in modo pacifico tutti i disaccordi che possono insorgere, soprattutto in una situazione di emergenza come il lockdown (Tiantian ai xiaochu jiabao bot 2020). Inoltre, in calce vi è un promemoria sulla possibilità di persuadere l'abusante affinché cessi la condotta violenta o di denunciare direttamente gli episodi di abusi richiamando gli artt. 2, 3, 12, 13 della legge contro la violenza domestica (Tiantian ai xiaochu jiabao bot 2020). Durante l'emergenza, questo tipo di iniziative promosse dalla società civile hanno avuto un ruolo fondamentale nel sostenere le vittime e sensibilizzare la popolazione.

Nella prima fase della pandemia alcune ONG hanno pubblicato dei manuali specifici il cui obiettivo era quello di fornire indicazioni pratiche alle vittime in un contesto in cui gli attori istituzionali, per svariate ragioni, non sono riusciti a dare pieno supporto a coloro che ne avevano bisogno perché anch'essi colpiti in una certa misura da questa situazione straordinaria.²²

Il ruolo delle cosiddette organizzazioni della società civile²³ (*minjian zuzhi* 民间组织) ha avuto il pregio negli anni di spostare l'attenzione sul tema della violenza domestica dalla sfera privata della famiglia a quella pubblica, in ciò facendo risaltare il legame di interdipendenza tra famiglia armoniosa e società armoniosa. La capacità di coniugare le politiche del governo con gli obiettivi che si prefiggono queste organizzazioni ha permesso a quest'ultime un margine di movimento assai maggiore rispetto ad altre impegnate su temi diversi.

Alcuni studi hanno rilevato la tendenza delle organizzazioni della società civile che si occupano di prevenzione alla violenza domestica al richiamo delle cosiddette caratteristiche cinesi (*Zhongguo tese* 中国特色), riconoscendole come imprescindibili al fine di poter utilizzare concetti e metodi di matrice straniera. In altri termini le orga-

22 Il preambolo di uno di questi manuali dichiara: «Durante l'epidemia, il sistema di soccorso nei confronti delle vittime è stato meno efficace dal momento che le forze di polizia erano insufficienti e la libertà di movimento individuale limitata. Come risultato le vittime che hanno denunciato gli abusi, cercato aiuto o presentato domanda per l'emissione di un ordine di protezione sono state tutte in qualche modo interessate da questa situazione» (Yuanzhong jiating yu shechu fazhang fuwu zhongxin 2020).

23 Per un autorevole studio sulle ONG e la società civile in Cina si vedano Ma 2006 e Qiaoan 2022. In passato le organizzazioni non governative sia straniere sia domestiche per potersi registrare presso il Ministero degli Affari Civili dovevano avere il sostegno di un'organizzazione ufficiale che svolgesse il ruolo di supervisore, altrimenti dovevano registrarsi come entità commerciali. Dal 2016 con l'entrata in vigore della legge sulle organizzazioni caritatevoli alcuni dei requisiti per le ONG domestiche sono state modificate.

nizzazioni riconoscono le specificità del contesto cinese adattando a esso i metodi utilizzati in altri Paesi, rimanendo in linea con quelli che sono anche gli obiettivi delle politiche statali (Keech-Marx 2008, 190; Yang 2011, 244). Tale strategia aveva permesso a queste organizzazioni di continuare a ricevere finanziamenti da altri Paesi senza incontrare significativi ostacoli da parte del governo. Dal 2016, tuttavia, l'intervento del legislatore ha vietato questa pratica attraverso la promulgazione della legge sulle organizzazioni caritatevoli della RPC (Gallelli 2021, 141).

Dal momento che lo stato enfatizza la stabilità sociale come priorità, le organizzazioni costruiscono il loro lavoro attorno al concetto di famiglia come unità fondamentale della società: se la famiglia non è stabile, non può esserlo nemmeno la società; se alla base della destabilizzazione vi è la violenza domestica, allora il fenomeno diventa un problema non solo del singolo individuo ma della collettività e prevenirlo e combatterlo è un obiettivo anche per le istituzioni (Keech-Marx 2008; Yang 2011).

Oltre alla Federazione delle donne cinesi, numerose sono le organizzazioni che negli anni si sono dedicate a promuovere campagne per sensibilizzare la comunità sulla necessità di agire contro il fenomeno degli abusi famigliari, tra queste il Women's Media Watch Network (*Funü chuanmei jiance wangluo* 妇女传媒监测网络), il Jinglun Family Center (*Jinglun jiating kexue zhongxin* 京伦家庭科学中心), il Women's Research Institute, il Maple Women's Psychological Counseling Center (*Beijing hong feng funü xinli zixun fuwu zhongxin* 北京红枫妇女心理咨询服务中心), il Center for Women's Law Studies and Legal Service (*Beijing daxue funu falu yanjiu yu fuwu zhongxin* 北京大学妇女法律研究与服务中心) e l'Anti-Domestic Violence Network (*fandui jiatingbaoli wang* 反对家庭暴力网). Proprio grazie al lavoro *bottom-up* svolto da queste, la legge sulla prevenzione alla violenza domestica è stata inserita nell'agenda legislativa del governo nel 2011 ed è diventata poi realtà nel 2015.

3.4 Quadro normativo

Seppur a livello nazionale la legge sul matrimonio del 2001 sia stata la prima a utilizzare l'espressione 'violenza familiare', alcune province avevano già adottato specifiche misure per tentarne la regolamentazione. Tra queste la città di Changsha²⁴ nello Hunan ha svolto il ruolo di precursore attraverso la pubblicazione nel 1996 del documen-

²⁴ Alla metà degli anni Novanta, la città di Changsha è stata teatro di un episodio di violenza domestica che ha scosso l'opinione pubblica. Il caso aveva visto come protagonisti una coppia di coniugi in cui la moglie, direttore del locale Comitato dei residenti, era stata spinta dal marito dal sesto piano di un edificio. La donna prima dell'ac-

to *Regolamento su come prevenire e fermare la violenza domestica*,²⁵ seguito nel 2000 dalle *Decisioni su come prevenire e fermare la violenza domestica*,²⁶ promulgati dal Comitato Permanente dell'Assemblea del Popolo della provincia dello Hunan.

Lo sviluppo del quadro normativo che disciplina la materia può essere suddiviso in quattro fasi (Guo 2017, 2-3). La prima fase risale al 1995, dopo la *Fourth World Conference on Women* tenutasi a Pechino che, come già sottolineato in precedenza, ha rappresentato un importante spartiacque aprendo un dibattito sul tema. La seconda fase va dal 1995 al 2001, in cui la Cina ha iniziato a dover redigere dei report annuali e ha dato avvio al percorso legislativo. La terza si snoda dal 2001 al 2011: in questi anni diverse leggi menzionavano nei loro articoli la fattispecie della 'violenza domestica' e la proibivano. Tra queste, la legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle donne²⁷ che oltre a vietare le condotte riferibili a violenza di genere, richiamava il ruolo che le autorità, il governo, le associazioni di massa e altri gruppi avevano nella prevenzione del fenomeno e nell'organizzazione di attività volte ad arginarlo e nel fornire sostegno e assistenza alle vittime;²⁸ la legge sulla tutela dei minori,²⁹ modificata nel 2006 con l'inserimento di norme specifiche a loro protezione nei casi di violenza intrafamigliare; la legge sulla tutela dei disabili³⁰ e

caduto aveva depositato istanza di divorzio a seguito delle ripetute violenze perpetrate dal coniuge (Palmer 2005b, 806).

25 *Hunan sheng Changsha shi zhiding 'guanyu yufanghe zhizhi jiatingbaoli deruogan guiding'* 湖南省长沙式制定关于预防和制止家庭暴力的若干规定.

26 *Hunan sheng renmin dabiao dahui changwuweiyuanhui guanyu yufang he zhizhi jiatingbaoli de jueyi* 湖南省人民代表大会常务委员会关于预防和制止家庭暴力的决议, adottate alla quattordicesima riunione del Comitato permanente della nona Assemblea del popolo della provincia dello Hunan, il 31 marzo 2000.

27 *Zhonghua Renmin Gongheguo funü quanyi baozhang fa* 中华人民共和国妇女权益保障法 (Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle donne della RPC), adottata alla quinta sessione della settima Assemblea Nazionale del Popolo, il 3 aprile 1992, e modificata alla diciassettesima sessione del Comitato Permanente della decima Assemblea Nazionale del Popolo, il 28 agosto 2005.

28 Art. 4: «la tutela dei diritti e degli interessi delle donne è una responsabilità dell'intera società. Lo Stato, le organizzazioni pubbliche, le imprese e le istituzioni così come le organizzazioni di massa urbane e rurali di autogoverno a livello di base devono, in conformità con questa legge e altre norme pertinenti, tutelare i diritti e gli interessi delle donne. Lo Stato deve adottare delle misure effettive per garantire le condizioni per le donne di esercitare i propri diritti in conformità con la legge».

29 *Zhonghua Renmin Gongheguo weichengnian baohu fa* (1991; 2006; 2012; 2020) 中华人民共和国未成年人保护法 (Legge sulla tutela dei minori della RPC), adottata alla ventunesima sessione del Comitato Permanente della settima Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, il 4 settembre 1991, ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1992.

30 *Zhonghua Renmin Gongheguo canjiren baozhang fa* (1991) 中华人民共和国残疾人保障法 (Legge sulla tutela delle persone disabili della RPC), adottata durante la diciassettesima sessione del Comitato Permanente della decima Assemblea Nazionale del Popolo, il 28 agosto 2005.

la legge sulla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani,³¹ per citarne solo alcune.

Inoltre, la legge sul matrimonio del 2001 è stata seguita nello stesso anno da un'interpretazione della CSP che ne ha chiarito il significato attraverso una definizione di quelle che dovevano considerarsi riconducibili a condotte violente in ambito familiare. Il documento più interessante, anche se non vincolante per i giudici, è sicuramente la *Guida per la gestione dei casi di famiglia che coinvolgono violenza domestica* del 2008 (d'ora in avanti *Guida* del 2008),³² nel quale è stata fornita una definizione in linea con le tendenze internazionali che tuttavia non è stata poi trasfusa nel testo della nuova legge (si veda *infra*). Inoltre, è sempre nel 2008 che la Federazione delle donne cinesi, il Dipartimento di Propaganda del comitato centrale del PCC, la Procura Suprema del Popolo e altri organi hanno emesso congiuntamente un altro documento importante per la gestione del problema: *Alcuni pareri sulla prevenzione e il controllo della violenza domestica*.³³ La quarta fase, infine, si sviluppa dal 2012 a oggi, anni in cui è stato promosso e inserito nell'agenda dell'Assemblea Nazionale del Popolo il progetto di una legge nazionale *ad hoc*. In questo intervallo di tempo il quadro giuridico è stato ulteriormente rafforzato e diversi documenti legali sono stati elaborati dalla CSP per assistere i tribunali ordinari nella gestione di questi casi specifici.³⁴ A tal proposito, si ricordano: *Dieci casi modello che coinvolgono la fattispecie*

settesima sessione del Comitato Permanente della settima Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, il 28 dicembre 1990, ed entrata in vigore dal 15 maggio 1991.

31 *Zhonghua Renmin Gongheguo laonianren quanyi baozhang fa* (1996) 中华人民共和国老年人权益保障法 (Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani della RPC), adottata alla ventunesima sessione del Comitato Permanente dell'ottava Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 29 agosto 1996, ed entrata in vigore dal 1° ottobre 1996.

32 *Zuigao renminfayuan zhongguo yingyong faxue yanjiu suo fabu le faguan banan de cankaoxing zhinan "sheji jiating baoli hunyin anjian shenli zhinan"* (2008) 最高人民法院中国应用法学研究所发布了法官办案的参考性指南“涉及家庭暴力婚姻案件审理指南” (Guida sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica pubblicata dal China Institute of Applied Law della Corte Suprema del Popolo per uso dei giudici).

33 *Quanguo fulian lianhe Zhongxuanbu, Zuigao renmin jianchayuan, Gonganbu, Minzhengbu, Sifabu he Weishengbu fa le "guanyu yufang he zhizhi jiatingbaoli de ruogan yijian"* (2008) 全国妇联联合中宣部、最高人民法院、公安部、民政部、司法部 and 卫生部发了“关于预防和制止家庭暴力的若干意见” (Alcune opinioni riguardo alla questione su come prevenire e fermare la violenza domestica pubblicato dalla Federazione delle donne cinesi, dalla Procura Suprema del Popolo, dal Ministero della Pubblica Sicurezza, dal Ministero degli Affari Civili, dal Ministero della Giustizia e da quello della Salute).

34 La CSP emette diverse tipologie di documenti, tra questi: interpretazioni, opinioni, linee guida, casi modello ecc. La loro funzione è quella di aiutare i tribunali ordinari nell'applicazione delle norme. Le Interpretazioni sono quelle che maggiormente si avvicinano alla cosiddetta *hard law*, mentre le linee guida, i casi modello possono considerarsi come una sorta di *soft law*, delle indicazioni per i giudici, ma che non posso-

della violenza domestica pubblicati dalla CSP,³⁵ del 2014; *Alcuni pareri della CSP, Procura del popolo, Ministero della Pubblica Sicurezza, Ministero della giustizia sulla gestione dei casi penali di violenza domestica in conformità alla legge*,³⁶ del 2015; *Casi modello relativi ai reati che coinvolgono la fattispecie della violenza domestica pubblicati dalla CSP*,³⁷ del 2015.

Il quadro normativo appena descritto, costituito da documenti vincolanti (leggi, regolamenti e interpretazioni) e non vincolanti (linee guida), ha portato alla prima legge contro la violenza domestica della RPC, che è stata pubblicata alla fine del 2015 ed entrata in vigore il 1° marzo 2016. Da allora la creazione di una rete di prevenzione è stata tra gli obiettivi principali del governo al fine di mantenere la stabilità sociale e l'armonia familiare.

Inoltre, in occasione del primo anniversario della legge, l'8 marzo 2017, la CSP ha pubblicato un nuovo testo con dieci casi modello, i quali tengono conto di diverse situazioni che riguardano aspetti legati alla revoca dell'affidamento dei figli, gli ordini di restrizione e i divorzi, per citarne solo alcuni.³⁸ In materia di provvedimenti di protezione contro gli abusi, la CSP si è pronunciata anche di recente (novembre 2020) con delle direttive specifiche per i giudici.³⁹

no essere richiamate come fondamento giuridico in una sentenza. Per una disamina su questo tema si veda Finder 2020.

35 *Zuigao renmin fayuan gongbu shi qi she jiatingbaoli dianxing anli* (2014) 最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例 (Dieci casi modello coinvolgono la fattispecie della violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo).

36 *Zuigao Renmin Fayuan, Zuigao Renmin Jianchayuan, Gongganbu, Sifabu, guanyu yifa banli jiating baoli fanzui an de yijian* (2015) 最高人民法院, 最高人民检察院, 公安部, 司法部, 关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见 (Alcuni pareri della Corte Suprema del Popolo, Procura del popolo, Ministero della Pubblica Sicurezza, Ministero della giustizia sulla gestione in conformità con la legge dei casi penali di violenza domestica).

37 *Zuigao Renmin Fayuan fabu she jiatingbaoli fanzui dianxing anli* (2015) 最高人民法院发布涉家庭暴力犯罪典型案例 (Casi modello relativi ai reati di violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo).

38 *Zuigao Remin Fayuan fabu fan jiating baoli fa shishi yizhounian shida dianxing anli* (2017) 最高人民法院发布反家庭暴力法实施一周年十大典型案例 (Dieci casi modello per il primo anniversario della legge contro la violenza domestica pubblicato dalla Corte Suprema del Popolo).

39 *Zuigao Renmin fayuan fabu renshen anquan baohuling shida dianxing anli* (2020) 最高人民法院发布人身安全保护令十大典型案例 (Dieci casi modello sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari pubblicati dalla Corte suprema del Popolo).

3.5 La proposta di bozza della legge dell'Anti-Domestic Violence Network

L'Anti-Domestic Violence Network (d'ora in avanti ADVN), associazione che fa capo alla China Law Society, già nel 2000 e successivamente nel 2006 aveva riunito un gruppo di esperti per elaborare la bozza di una legge (d'ora in avanti *Proposta di bozza degli esperti*) sulla prevenzione alla violenza domestica che è stata poi pubblicata in un volume che, oltre al testo della bozza e un relativo commento, raccoglie tutti i regolamenti a livello locale e alcune normative straniere di riferimento (Xia 2011). Il lavoro presentava molti aspetti interessanti in quanto tra gli elementi maggiormente enfatizzati c'erano per l'appunto quelli concernenti la prevenzione a vari livelli e quelli procedurali.

L'obiettivo principale che l'ADVN si proponeva attraverso questa bozza era quello di creare una sorta di framework entro il quale diversi attori potessero operare in una visione d'insieme comune, interagendo tra di loro e creando un sistema che, oltre a garantire la prevenzione, fosse in grado di erogare dei servizi di sostegno alle vittime. La normativa,⁴⁰ secondo gli esperti della China Law Society, avrebbe dovuto ispirarsi a principi quali il rispetto dei diritti umani e di genere sancendo il netto divieto di ogni forma di violenza domestica e garantendo alla vittima l'adozione di misure di prevenzione tipizzate e che potessero adattarsi al caso specifico.

La *Proposta di bozza degli esperti* era composta da 112 articoli ripartiti in otto capitoli: principi generali (artt. 1-10), intervento a livello amministrativo (artt. 11-25), intervento a livello sociale (artt. 26-35), intervento a livello di diritto civile (artt. 36-68), intervento a livello di diritto penale (artt. 69-76), prove (artt. 77-89), responsabilità giuridica (artt. 90-108) e disposizioni supplementari (artt. 109-12).

Il primo capitolo si occupava principalmente di definire l'espressione violenza domestica, enunciando a grandi linee i principi sui quali la bozza di legge muoveva i suoi presupposti (collaborazione tra il governo nel ruolo di guida e le altre organizzazioni, l'importanza dell'agire tempestivamente, proteggere e assistere le vittime ecc.).

40 Illustrando la proposta di bozza, gli esperti hanno sottolineato che: «The Law on the Prevention and Punishment of Domestic Violence (A Draft Proposed by Experts) was revised according to the principles of adhering to the guiding idea of scientific law-making, combining theoretical research with on-site investigation, taking the Chinese national conditions, experiences and native resources as the basis while at the same time taking into full consideration relevant foreign legislative experiences. Emphasis was laid on the scientific nature of the content and operability of the concrete provisions. While attention is paid to the internal logic system of the Draft Law itself, great efforts have been made to dovetail the Proposed Draft Law with the existing laws and regulations, so as to avoid conflicts of law and make maximum use of the existing legal resources» (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2010).

Il secondo e il terzo capitolo concernevano le iniziative di prevenzione che gli organi amministrativi avrebbero dovuto svolgere in diversi ambiti, ad esempio tramite l'istituzione di comitati contro la violenza domestica, incontri di sensibilizzazione nelle scuole, corsi di formazione per i giudici, un ruolo più attivo della Pubblica Sicurezza, per citarne alcuni. Nelle attività a livello sociale descritte dal capitolo assumevano rilevanza il ruolo svolto dai comitati dei residenti urbani e dei villaggi, così come quello delle *danwei*, delle associazioni delle donne, dei media di informazione e la funzione assunta dalle organizzazioni che erogano servizi legali e le ONG.

Il quarto capitolo della bozza di legge era suddiviso in due sezioni che trattavano, rispettivamente, la prima degli ordini di protezione (su cui ci intratteremo *infra*), uno strumento con finalità cautelari che avrebbe permesso alle vittime di denunciare il colpevole al primo avverarsi della condotta di violenza, e la seconda degli aspetti processuali civili (presentazione dell'istanza, giurisdizione, rappresentanti legali ecc.).

I profili penalistici erano articolati nel quinto capitolo, con particolare attenzione alle forme di prevenzione (fermo preventivo, sorveglianza).

Il sesto capitolo era dedicato alla complessa questione delle prove (si veda *infra*), elemento cruciale per determinare la sussistenza della condotta violenta. In particolare, la proposta di bozza si sofferma su quale sia lo standard da applicare all'onere della prova, su quali allegazioni considerare prove effettive degli abusi, sulle testimonianze e sulle evidenze nell'ambito del procedimento penale.

Infine al capitolo settimo veniva affrontato il tema della responsabilità legale (*falü zeren* 法律责任) distinta in tre categorie: amministrativa, civile e penale. Con riferimento alla prima s'intendevano ad esempio i provvedimenti disciplinari nei confronti di funzionari del governo che si rifiutassero di fornire un sostegno legale alle vittime oppure le sanzioni previste per l'aggressore, qualora il suo comportamento non costituisca reato. Gli articoli dedicati alla responsabilità civile e penale non si discostavano invece dalle disposizioni contenute nei *Principi generali di diritto civile* del 1986 e nella legge di diritto penale.

3.6 La legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese

Il 25 novembre 2014, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Ufficio per gli affari legislativi del Consiglio di Stato della RPC ha pubblicato la prima bozza della legge contro la violenza do-

mestica (d'ora in avanti prima bozza),⁴¹ sottoposta, come da prassi, per un mese ai commenti da parte dell'opinione pubblica. L'8 settembre 2015 è stato poi disposto un nuovo testo durante la dodicesima riunione del Comitato permanente della XVI Assemblea Nazionale del Popolo (d'ora in avanti *Seconda bozza*).⁴² A conclusione di molti anni di lavoro e proposte provenienti da più attori (China Law Society per citarne uno), il 27 dicembre 2015 è stata emanata la legge contro la violenza domestica della RPC (*Zhonghua renmin gongheguo "fan jiatingbaoli fa" 中华人民共和国«反家庭暴力法»*), entrata in vigore il 1° marzo 2016. Questa normativa è nata come risposta a numerosi appelli di studiosi, ONG e altri attori per una legislazione specifica che disciplinasse il tema degli abusi in ambito familiare, un processo che è possibile definire come *bottom-up*. Ciò che ha spinto le autorità ad adottare questo testo è stata in particolare la preoccupazione che la violenza tra i componenti della famiglia potesse essere causa di instabilità sociale. L'intento dal quale la legge muove i suoi presupposti è stato reso noto, infatti, dal legislatore stesso nel documento di accompagnamento della *Prima bozza*: «la famiglia è la cellula di base della società e all'armonia del nucleo familiare corrisponde quella della società; la violenza domestica rappresenta un pericolo per l'integrità fisica e morale delle vittime e contestualmente causa instabilità sociale» (Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo 2015). Lo scopo dunque, oltre a quello di porre l'attenzione dei cittadini su tema così privato e di proteggere le vittime prevenendo la violenza, è quello di promuovere la stabilità della società armoniosa (*cujin shehui hexie wending 促进社会和谐稳定*) (Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo 2015).

La legge contro la violenza domestica della RPC si compone di trentotto articoli suddivisi in sei capi: principi generali, prevenzione della violenza domestica, disposizioni in materia di violenza domestica, gli ordini di protezione, responsabilità legale (*falü zeren 法律责任*), norme supplementari. Da una lettura degli articoli è possibile evincere che il legislatore abbia voluto dare particolare rilievo a due aspetti: quello della prevenzione e quello della protezione. Infatti, dimostrando di comprendere che la legge da sola non è in grado di cambiare il costume sociale, le norme rinviano a tutta una serie di organismi quali scuole, strutture ospedaliere, assistenti sociali ecc.

41 *Zhonghua Renmin Gongheguo fan jiatingbaoli fa (caolan)(zhengqiyujian gao)* (2014) 中华人民共和国反家庭暴力法(草案)(征求意见稿) (Prima bozza ufficiale della legge contro la violenza domestica della RPC), pubblicata dall'Ufficio affari legislativi del Consiglio di Stato il 25 novembre 2014.

42 *Zhonghua Renmin Gongheguo fan jiatingbaoli fa (caolan)(zhengqiyujian gao)* (2015) 中华人民共和国反家庭暴力法(草案) (Seconda bozza ufficiale della legge contro la violenza domestica della RPC), pubblicata dall'Ufficio affari legislativi del Consiglio di Stato nell'agosto 2015.

di farsi carico della formazione professionale, dell'educazione, della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, attribuendo loro un ruolo attivo di supervisione. La delega è tanto ampia e formale da prevedere addirittura sanzioni qualora tali corpi intermedi vengano a conoscenza di episodi di abusi e omettano di denunciarli⁴³ alle autorità. D'altronde neppure quest'ultime sono esenti da ripercussioni qualora si rifiutino di adempiere ai loro doveri. Le vittime dovrebbero quindi poter contare su una pletera di soggetti ai quali richiedere, anzi dai quali pretendere un sostegno. Tale supporto si manifesta anche attraverso la possibilità di ricorrere ad assistenza medica, legale, giudiziale, di usufruire di strutture (cosiddetti rifugi) nelle quali le vittime possono trovare accoglienza.

Sebbene nella legge sia sottolineata l'importanza del coinvolgimento della comunità e della prevenzione nel processo di sensibilizzazione sul tema specifico, il testo risulta ancora piuttosto scarso e il sistema sanzionatorio troppo lieve, così come risulta evidente l'enfasi posta sul concetto di armonia familiare a scapito di una effettiva tutela della vittima. Proprio in merito a tale questione, Su (2017) in un suo studio ha segnalato come «the new law sends mixed messages, however, by elevating family harmony and social stability among its other chief objectives. The divergence among these policy objectives, coupled with weak criminal justice enforcement against domestic violence abusers, deflect China's priority against domestic violence and undermine the effectiveness of the DV Law in protecting the safety of millions of victims».

In questo contesto in cui l'attenzione è posta sul salvaguardare l'unità della famiglia, il sistema degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, al quale è dedicato un capitolo, può essere considerato come uno degli strumenti principali per la vittima per ottenere un provvedimento del giudice di cessazione della condotta violenta da parte dell'abusante e al contempo mantenere la relazione maritale, senza dover necessariamente ricorrere a una istanza di divorzio.

Con l'esclusione degli ultimi due capi (ordini di protezione e responsabilità legale), la legge contro la violenza domestica, dunque, si presenta come un testo nel quale il legislatore ha delegato quasi totalmente i suoi poteri alla società incoraggiando una sorta di giustizia informale. Per esempio, la rete di prevenzione dovrebbe agire soprattutto sul sistema di denuncia a cui tutti gli attori della società civile sono chiamati a partecipare. Secondo l'art. 6 della suddetta legge:

Lo Stato promuove la sensibilizzazione e l'educazione sui valori della famiglia, divulgando le conoscenze sulla lotta contro la vio-

43 Le sanzioni verranno comminate qualora tale omissione abbia causato gravi conseguenze per la vittima che si sarebbero potute evitare con la denuncia.

lenza domestica e rafforzando la consapevolezza sugli abusi famigliari.

I sindacati, la Lega della Gioventù Comunista, la Federazione delle Donne Cinesi e Federazione delle Persone Disabili Cinesi devono, nell'ambito del loro lavoro, sensibilizzare ed educare ai valori della famiglia e al contrasto alla violenza domestica.

La radio, la televisione, i giornali, le reti online e simili devono trasmettere la pubblicità sui valori della famiglia e sul contrasto alla violenza domestica.

Le scuole e gli asili devono promuovere la pubblicità sui valori della famiglia e sul contrasto alla violenza domestica.

Questo obiettivo si riflette anche nell'organizzazione di corsi di formazione per i giudici e per gli ufficiali di Pubblica Sicurezza, che si occupano di casi di abusi tra componenti della famiglia. Tuttavia, non sempre questi *trainings* sono focalizzati sul tema specifico delle violenze e permane dunque il rischio tra gli agenti di polizia di trattare gli abusi come un problema minore.

Nel marzo 2020, durante la pandemia e per il quarto anniversario della promulgazione della legge contro la violenza domestica, la Federazione delle Donne Cinesi ha lanciato una campagna con manifesti che pubblicizzavano la legge e in cui venivano ribaditi i ruoli dei datori di lavoro, delle organizzazioni sociali, degli organi di Pubblica Sicurezza e di altri individui nel prevenire e arginare gli abusi con un riferimento agli artt. 11 e 13 del testo normativo [figg. 1-2].

Le unità di lavoro non sono le uniche incaricate di denunciare le violenze famigliari, ma anche le scuole e gli ospedali hanno il dovere di segnalare eventuali atti illegali agli organi di Pubblica Sicurezza, i quali possono emettere un avvertimento scritto, mentre la vittima può richiedere al tribunale un ordine di protezione come previsto dagli artt. 14, 16 e 23.

Oltre alla rete di prevenzione, la cui creazione rimane il chiaro intento principale del legislatore, gli ultimi due capi si soffermano su due aspetti maggiormente operativi: il sistema degli ordini di protezione della vittima (si veda *infra*) e la responsabilità legale.

3.7 La definizione giuridica di violenza domestica

Secondo il dizionario giuridico *Xinbian changyong falü cidian* (新编常用法律词典) per violenza domestica deve intendersi «un'azione compiuta tra componenti della famiglia, ad esempio tra marito e moglie, genitori e figli minorenni, figli maggiorenni verso genitori attraverso percosse, costrizioni, mutilazioni e altri metodi che hanno

famiglia.⁴⁷ L'espressione è stata poi ripresa più volte nella legge sul matrimonio del 2001, nello specifico all'art. 32, quale ragione di divorzio, nonché agli artt.⁴⁸ 43, 45 e 46 del Capitolo 5 concernente i rimedi e le responsabilità.⁴⁹

Tuttavia, ciò che realmente mancava nel testo della legge sul matrimonio del 2001 era una precisa e univoca definizione della categoria, dal momento che nessuno degli articoli sopracitati si soffermava su quali atti dovessero sussumersi nella fattispecie di violenza domestica,⁵⁰ mettendo così in luce una lacuna tecnica o *intra legem*. Questa aporia del sistema ha richiesto l'intervento della Corte Suprema che, attraverso l'interpretazione della CSP su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio (1) del 2001

47 禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃。

48 Gli artt. 43 e 45 non sono stati trasfusi nel nuovo codice civile. Tale scelta sarà stata dettata dalla presenza di queste norme all'interno della legge contro la violenza domestica e si sarà, dunque, ritenuto pleonastico inserirle nel codice civile.

49 L'art. 43 prevedeva che le vittime di violenza domestica potesse richiedere assistenza al Comitato dei residenti urbani (*jumin weiyuanhui* 居民委员会), al Comitato dei residenti del villaggio (*cunmin weiyuanhui* 村民委员会), all'*Unità di lavoro*, i quali avevano il compito di intervenire in queste circostanze per offrire la propria opera di mediazione attraverso la dissuasione della parte che ha perpetrato la violenza, per evitarne la reiterazione. L'art. 43 proseguiva rendendo necessario l'intervento di persuasione in caso di violenza in atto e l'emissione di un provvedimento da parte della Pubblica Sicurezza per interromperla. Prima dell'entrata in vigore della legge sulle sanzioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza della RPC la pena prevista in casi di violenza domestica era il pagamento della sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni dei regolamenti sulle pene per il controllo dell'ordine pubblico, che disponeva la detenzione fino a 15 giorni e una multa fino a 200 yuan (art. 22), sanzione ora aumentata a 500-1000 yuan nel caso di ferite o una donna incinta o percosse intenzionali, danni corporali e maltrattamenti a componenti della famiglia (art. 43), e la detenzione del colpevole per un massimo di cinque giorni sostituibile con un ammonimento (art. 45 sempre della nuova legge della Pubblica Sicurezza). Inoltre, l'art. 119 dei *Principi generali di diritto civile* del 1989 stabiliva che coloro che avessero causato danni a un'altra persona sarebbero stati responsabili del risarcimento delle spese mediche e della mancata retribuzione in seguito all'assenza dal lavoro. Tuttavia non vi è alcuna fattispecie penalistica autonoma di violenza domestica; pertanto per assicurare a rilevanza penale la condotta colpevole deve integrare una dei seguenti reati previsti dalla legge penale della RPC (2020): «omicidio intenzionale» (art. 232), «ferire/danneggiare intenzionalmente o colposamente un'altra persona» (artt. 234-235), «agire senza denuncia contro, o insultare una donna (o un bambino) attraverso un comportamento violento, coercitivo, o altri mezzi» (art. 237), «sequestro di un'altra persona, o privazione illegale della libertà personale di un'altra persona» (art. 238), «bigamia» (art. 258), «maltrattamento di un componente della famiglia (in flagranza di reato)» (art. 260). Quest'ultimo inoltre non può essere applicato qualora colui che compie la violenza sia l'ex coniuge dal momento che non rientra nella categoria di 'componente della famiglia'.

50 «Qualsiasi atto [...], compresa la minaccia», come dice la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Vienna nel 1993; «Tutti gli atti [...]», come dispone l'art. 3 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; «Uno o più atti [...]» come riportato nella l. 15 ottobre 2013, nr. 119 di conversione del d.l. 14 agosto 2013, nr. 93, che ha recepito in Italia la Convenzione di Istanbul ratificata con l. 27 giugno 2013, nr. 77.

(d'ora in avanti *Interpretazione* del 2001), ha definito i termini *jiating baoli* come:

un comportamento attraverso il quale una persona provoca comprovate lesioni fisiche o mentali a un componente della propria famiglia attraverso percosse, costrizioni, mutilazioni, restrizioni coattive della libertà personale o tramite altri metodi. La violenza familiare frequente e continuativa costituisce maltrattamento.⁵¹

Secondo l'Anti-Domestic Violence Network, la definizione della CSP enfatizzava principalmente la violenza fisica, escludendo quella sessuale così come le forme di abusi tra coppie dello stesso sesso, non soffermandosi inoltre su quella psicologica, che mancava di una chiara esplicitazione (Lü 2011, 15). Anche quella economica non era contemplata; tuttavia, l'espressione volutamente 'aperta' di *tramite altri metodi* poteva costituire il grimaldello per possibili ampliamenti e nuove interpretazioni della fattispecie.

Sebbene la tendenza nei testi normativi successivi all'interpretazione del 2001 sia stata quella di adottare la definizione data dalla CSP, tuttavia prima del 2016 se ne era affermata anche un'altra maggiormente in linea con gli standard internazionali. La *Guida* del 2008 infatti riporta, citandola, la versione data dall'ONU nella *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*⁵² del 1993, includendo, inoltre, all'art. 3, la violenza sessuale ed economica⁵³ e circoscrivendo il suo ambito di applicazione (*ben zhinan zhong de jiating baoli* 本指南中的家庭暴力) principalmente alla violenza tra coniugi (*zhuyao shi fuqi zhejian* 主要是夫妻之间).

51 La Suprema Corte ha interpretato l'articolo 1 della Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne come segue: «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata» (testo in italiano disponibile sul sito http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleleliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27).

52 L'art. 1 della *Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne* definisce l'espressione 'violenza contro le donne': «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata» (testo in italiano disponibile sul sito http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleleliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27).

53 La terza categoria di violenza domestica è la violenza economica, definita come la privazione arbitraria della libertà di scelta economica da parte del coniuge. La violenza economica è definita come la privazione arbitraria della libertà di scelta economica da parte del coniuge.

1. **Violenza fisica** è la violenza che si manifesta attraverso l'uso della forza fisica, come percosse, strangolamenti, ustioni, lacerazioni, mutilazioni, ecc.

2. **Violenza sessuale** è la violenza che si manifesta attraverso l'uso della forza fisica per costringere la vittima a compiere atti sessuali non voluti, o a subire atti sessuali violenti, o a subire atti sessuali che causano dolore o disagio fisico o psicologico.

3. **Violenza psicologica** è la violenza che si manifesta attraverso l'uso della forza psicologica, come minacce, intimidazioni, umiliazioni, ecc.

4. **Violenza economica** è la violenza che si manifesta attraverso la privazione arbitraria della libertà di scelta economica da parte del coniuge, come la sottrazione di denaro, la sottrazione di beni, la sottrazione di documenti, ecc.

Anche la *Proposta di bozza degli esperti* nell'ultima versione del 2011 definiva come appartenenti alla categoria di violenza domestica le seguenti condotte intercorrenti tra componenti della famiglia:

1. compiere o minacciare di perpetrare danni corporali, e restrizione della libertà personale della vittima;
2. compiere o minacciare di perpetrare violenza sessuale e altri abusi di natura sessuale contro il volere della vittima;
3. generare danni psicologici attraverso intimidazioni, insulti, calunnia, interferenza nella privacy;
4. recare danni alla proprietà e altre forme di controllo economico;
5. procurare aborto forzato illegale;
6. abbandonare (la vittima, nota mia);
7. altri comportamenti che abbiano come risultato danni fisici, psicologici, sessuali o danni alla proprietà.⁵⁴

Dalla lettura della *Prima bozza* il legislatore non avrebbe tenuto conto delle definizioni sopra citate e in particolare quella già esistente della *Guida* del 2008, limitandosi invero a una spiegazione della locuzione piuttosto scarna:

本法所称家庭暴力,是指家庭成员之间实施的身体、精神等方面的侵害。

In questa legge con i termini violenza domestica ci si riferisce alle violazioni fisiche, psicologiche e altre violazioni compiute tra componenti della famiglia.⁵⁵

Di recente, come già accennato, la legge sul matrimonio del 2001 è confluita nel libro concernente 'matrimonio e famiglia' del nuovo codice civile. Con la promulgazione di quest'ultimo è stata pubblicata una interpretazione della CSP relativa che fonde in un unico testo, modificandole, le tre interpretazioni della legge sul matrimonio del 2001, ora abrogate, e che non riporta la definizione di abusi familiari, ma specifica solamente che la violenza domestica frequente e continuativa determina quello che viene richiamato come 'maltrat-

54 中华人民共和国家庭暴力防治(专家建议稿)

第二条发生在家庭成员之间的下列行为是家庭暴力:

- (一)实施或威胁实施身体上的侵害,以及限制受害人人身自由的;
- (二)实施或威胁实施性暴力及其他违背受害人意愿的性行为的;
- (三)以恐吓、侮辱、诽谤、宣扬隐私等方式造成受害人精神损害的;
- (四)毁损财产以及其他经济控制行为;
- (五)非法强迫受害人堕毙胎儿的;
- (六)遗弃受害人的;
- (七)其他损害家庭成员身体、精神、性或财产的行为。

55 Art. 1, co. 1 della prima bozza ufficiale della legge contro la violenza domestica della RPC.

tamento' agli artt. 1042, 1079, 1091 del codice civile.⁵⁶ La scelta di espungerla dal testo dell'interpretazione della CSP è probabilmente dettata dalla presenza nell'art. 2 della legge contro la violenza domestica del 2016 di una esplicazione dei termini *jiating baoli*, che rende pleonastica quella precedentemente citata:

本法所称家庭暴力,是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。

L'espressione 'violenza domestica' utilizzata in questa legge ha riguardo alle violazioni fisiche o mentali commesse dai componenti della famiglia per mezzo di percosse, costrizioni, mutilazioni o limitazioni della libertà personale, nonché frequenti abusi e intimidazioni.

Sebbene la definizione giuridica nella legge contro la violenza domestica richiami quella della sopracitata interpretazione del 2001, alla quale sono state aggiunte alcune nuove categorie come gli abusi e le minacce verbali ricorrenti, gli studiosi hanno tuttavia evidenziato una rilevante lacuna nell'esclusione della violenza sessuale ed economica, soprattutto perché queste ultime sono state recepite a livello internazionale nelle definizioni di molti ordinamenti.⁵⁷ Nel 2019 il governo provinciale del Guangdong ha proposto un regolamento nel quale fossero incluse anche le forme di abusi non fisici, quali le molestie e lo stalking, la divulgazione di informazioni private dovuto anche al crescente utilizzo di internet come mezzo per minacciare e pubblicare contenuti che violano la privacy delle vittime (Sixth Tone 2019).

Inoltre, per quanto riguarda i 'componenti della famiglia' che, nella *Prima bozza*, erano stati specificati (sebbene limitati a coniugi, genitori, figli e altri parenti che vivono insieme), nella *Seconda bozza* e nel testo definitivo non sono espressamente menzionati. Una definizione dei soggetti che debbano essere inclusi nella categoria di 'parenti' (*qinshu* 亲属), 'parenti stretti' (*jinqinshu* 近亲属) e 'componenti della famiglia' (*jiating chengyuan* 家庭成员) è stata recentemente introdotta all'art. 1045 del codice civile, già citato in precedenza.

Ciononostante, il legislatore ha apportato una notevole innovazione nelle legge contro la violenza domestica attraverso l'aggiunta dell'art. 37 che lascia uno spiraglio di applicazione alle coppie non sposate che vivono insieme (*gongtong shenghuo de ren* 共同生活的人):

⁵⁶ Art. 1 della interpretazione della CSP sulla parte 'matrimonio e famiglia' del codice civile della RPC (2020).

⁵⁷ Per esempio, il Domestic Violence Prevention Act (1998, modificato nel 2015) di Taiwan include la violenza economica nella definizione di violenza domestica.

第三十七条 家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为, 参照本法规定执行。

Articolo 37: Qualora persone che vivono insieme, diverse dai componenti della famiglia, commettano atti di violenza l'una contro l'altra, si proceda con riferimento alla presente legge.

L'uso dell'espressione 'persone che vivono insieme' inizialmente è stato interpretato da alcuni studiosi come un tentativo di evitare una prospettiva eterocentrica (Zhao, Zhang 2017), tuttavia durante la conferenza stampa indetta dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 27 dicembre 2015, alla domanda posta da un giornalista dell'Associated Press se le coppie omosessuali fossero o meno incluse nell'applicazione della normativa contro la violenza domestica, la risposta del responsabile Guo Linmao è stata: «le coppie dello stesso sesso non sono incluse nell'ambito di applicazione di questa legge perché non ci sono norme relative a tali unioni nell'ordinamento giuridico cinese e tale situazione non esiste in Cina»⁵⁸ (Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo 2015; Lu 2017).

Dall'applicazione di questa legge e dalla sua tutela rimangono, dunque, ancora escluse alcune categorie, quali gli ex coniugi, le coppie dello stesso sesso e le persone non conviventi coinvolte in una relazione.⁵⁹ Tuttavia, in alcuni testi della CSP i primi talvolta sono ricompresi, ad esempio in merito alla richiesta di ordini di protezione oppure in materia di affidamento dei figli, ai fini di tutelare i minori e la parte debole.

58 我前面说了, 我们这种家庭成员之外共同生活的人, 包括监护、寄养、同居生活的, 但是对同性恋的到现在我们的法律没有规定, 也没有这个事情。

59 L'art. 3 del Domestic Violence Prevention Act di Taiwan stabilisce che i componenti della famiglia sono: «1. Spouse or former spouse; 2. Persons with an existing or former cohabitation relationship, a relationship between a householder and household members or a relationship between household members; 3. Persons with an existing or former relationship between lineal relative by blood or lineal relative by marriage; 4. Persons with an existing or former relationship between collateral relative by blood or collateral relative by marriage within four degrees of kinship».